



# COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

Originale

Data della pubblicazione: 10/09/2014

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/09/2014 N. 21

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E ALIQUOTE TARI - IMU - TASI 2014.-**

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di Settembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti all'O.D.G..

Presiede l'adunanza il Sig.: Porcu Giovanni.

Cognome e Nome	Presente
Porcu Giovanni	SI
Bosu Salvatore	NO
Buttu Ilaria	SI
Dario Costeri	SI
Cuccui Mariangela	SI
Lai Bruno Maria	SI
Lavra Giovanni	SI
Mastio Elena	NO
Mulas Marcella	SI
Piras Fabio	NO
Sanna Elia Anna	SI
Soru Pietro	SI
Lai Rosanna	SI
Guiso Angela	SI
Crisponi Gian Michele	NO
Satta Giovannino	SI
Ibba Francesco Marco	NO

Assiste il Segretario Comunale Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata

dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

**CONSIDERATO** altresì che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo

al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 190.489,54
Cura del verde pubblico	€. 2.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,	€. 99.560,90
Sgombero neve	€. 10.000,00
Servizi di polizia locale	€. 58.000,00
Servizio di protezione civile	€.16.000,00
Videosorveglianza	€. 4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 380.550,44</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 trasmesso dall'Unione dei Comuni "Barbagia", di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** che, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le c.d. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** che le tariffe approvate con la rigida applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche	Coefficiente KA	Quota Fissa €. /mq.	Coefficiente KB	Quota variabile €.
D/1	0,75	€ 0,39	1,30	€ 109,32
D/2	0,88	€ 0,46	1,60	€ 134,55
D/3	1,00	€ 0,52	1,80	€ 151,37
D/4	1,08	€ 0,56	2,20	€ 185,00
D/5	1,11	€ 0,58	2,80	€ 235,46
D/6	1,10	€ 0,57	2,90	€ 243,87

Utenze non domestiche		Coefficiente KC	Quota Fissa €. / mq	Coefficiente KD	Quota variabile €. /MQ.
UND/A01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	0,3983313	6,82	0,98563
UND/A02	Campeggi, distributori carburanti	1,11	0,5668561	9,75	1,40908
UND/A03	Stabilimenti balneari	1,12		9,96	
UND/A04	Esposizioni, autosaloni	0,78	0,3983313	6,82	0,98563
UND/A05	Alberghi con ristorante	1,94	0,9907215	17,05	2,46408
UND/A06	Alberghi senza ristorante	1,24	0,6332447	10,88	1,57238
UND/A07	Case di cura e riposo	1,20		10,54	
UND/A08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,31	0,6689924	11,57	1,6721
UND/A09	Banche ed istituti di credito	0,94	0,4800403	8,27	1,19519
UND/A10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,45	0,7404877	12,76	1,84408
UND/A11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,7762354	13,34	1,9279
UND/A12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,32	0,6740992	11,67	1,68656
UND/A13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45	0,7404877	12,75	1,84264
UND/A14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86		7,53	
UND/A15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95		8,34	
UND/A16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,77	1,4145869	24,37	3,52197
UND/A17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	1,1183918	19,25	2,78202
UND/A18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80	0,9192262	15,00	2,16781
UND/A19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14		18,80	
UND/A20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,15	1,0979646	19,00	2,74589
UND/A21	Discoteche, night club	1,75	0,8936921	15,43	2,22995

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, la predisposizione di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento relativamente al 2014:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TASI</b>	Acconto	16 ottobre 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TARI</b>	Acconto	28 Febbraio 2015
	Acconto	30 Aprile 2015
	Acconto	30 Giugno 2015
	Saldo	31 Agosto 2015

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 08/09/2014 n. 20;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'Ente;

**SENTITA** la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza per le stesse motivazioni espresse nel corso del dibattito sulla delibera relativa alla approvazione del Regolamento I.U.C.;

**Con voti favorevoli 9; contrari: 3 (Lai r., Guiso, Satta);**

### **DELIBERA**

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille



Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. da D2 a D10	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D1	9,6 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
3. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

4. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:
  - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
  - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
  - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 24 per cento.

## **Tassa sui rifiuti (TARI)**

8. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 trasmesso dall'Unione dei Comuni "Barbagia", di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	€ 0,39	€ 109,32
2 componenti	€ 0,46	€ 134,55
3 componenti	€ 0,52	€ 151,37
4 componenti	€ 0,56	€ 185,00
5 componenti	€ 0,58	€ 235,46
6 o più componenti	€ 0,57	€ 243,87

### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,39833	0,98563036
2. Campeggi, distributori carburanti	0,56686	1,40907567
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni	0,39833	0,98563036
5. Alberghi con ristorante	0,99072	2,46407591
6. Alberghi senza ristorante	0,63324	1,57238392
7. Case di cura e riposo		
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,66899	1,67210313
9. Banche ed istituti di credito	0,48004	1,19518521
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,74049	1,84408262
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,77624	1,92790455
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	0,6741	1,68655518

fabbro, elettricista, parrucchiere)		
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,74049</b>	<b>1,84263741</b>
14.Attività industriali con capannoni di produzione		
15.Attività artigianali di produzione beni specifici		
16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	<b>1,41459</b>	<b>3,52196657</b>
17.Bar, caffè, pasticceria	<b>1,11839</b>	<b>2,78202119</b>
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>0,91923</b>	<b>2,16780872</b>
19.Plurilicenze alimentari e/o miste		
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>1,09796</b>	<b>2,74589104</b>
21.Discoteche, night club	<b>0,89369</b>	<b>2,22995257</b>

#### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

10. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TASI</b>	Acconto	16 ottobre 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
<b>TARI</b>	Acconto	28 Febbraio 2015
	Acconto	30 Aprile 2015
	Acconto	30 Giugno 2015
	Saldo	31 Agosto 2015

11. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
12. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
13. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione con la pubblicazione sul proprio sito web.
14. di dichiarare con separata votazione, con esito eguale a quello della precedente votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**PIANO FINANZIARIO COMUNE DI GAVOI**  
**ANNO 2014**

<b>Prospetto riassuntivo</b>	Costo 1° semestre	Costo 2° semestre	Costo Servizio
CG - Costi operativi di Gestione	€ 172.284,43	€ 82.492,00	€ 254.776,43
CC- Costi comuni		€ 44.455,08	€ 44.455,08
CK - Costi d'uso del capitale		€ 5.768,49	€ 5.768,49
<b>Totale costi</b>	<b>€ 172.284,43</b>	<b>€ 132.715,57</b>	<b>€ 305.000,00</b>
<b>RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI</b>			
		RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>COSTI</b>		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 15.476,57	€ 8.124,24	€ 23.600,81
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 28.988,72	€ 25.689,80	€ 54.678,52
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 84.664,99	€ 48.677,95	€ 133.342,94
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 7.273,00	€ -	€ 7.273,00
Riduzioni parte variabile		€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 136.403,28</b>	<b>€ 82.492,00</b>	<b>€ 218.895,27</b>
<b>COSTI FISSI</b>	<b>COSTI</b>		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.			
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.			
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 16.923,29	€ 44.455,08	€ 61.378,37
CCD - Costi Comuni Diversi			
AC - Altri Costi	€ 18.957,86		€ 18.957,86
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 35.881,15</b>	<b>€ 44.455,08</b>	<b>€ 80.336,23</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€ -	€ 5.768,49	€ 5.768,49
<b>Totale</b>	<b>€ 35.881,15</b>	<b>€ 50.223,57</b>	<b>€ 86.104,72</b>
<b>Totale fissi + variabili</b>	<b>€ 172.284,43</b>	<b>€ 132.715,57</b>	<b>€ 305.000,00</b>



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E ALIQUOTE TARI - IMU - TASI 2014.-**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/09/2014

Il Responsabile di Settore  
Rag. Angelo Buttu

## Visto contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/09/2014

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Porcu Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gattu Teresa

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2014 per:

A seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 10/09/2014 al 25/09/2014 (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma3, D.Lgs.vo. n.267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo Pretorio del comune il giorno 10/09/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 25/09/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gattu Teresa